



Numero registro generale 23403/2021
 Numero sezionale 3163/2023
 Numero di raccolta generale 18202/2023
 Data pubblicazione 26/06/2023

REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- | | |
|-------------------|------------------|
| MAURO DI MARZIO | Presidente |
| GIULIA IOFRIDA | Consigliere-Rel. |
| GUIDO MERCOLINO | Consigliere |
| ROSARIO CAIAZZO | Consigliere |
| MASSIMO FALABELLA | Consigliere |

Oggetto:
 BREVETTO
 MARCHIO
 Ud. 13/06/2023 CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso iscritto al n. 23403/2021 R.G. proposto da:
 S.R.L, elettivamente domiciliata in Roma
 presso lo studio dell'avvocato
 che la rappresenta e difende
 unitamente all'avvocato

-ricorrente-

contro

elettivamente domiciliata in
 presso lo studio
 che la rappresenta e
 difende unitamente all'avvocato

-controricorrente-

Firmato Da: DI MARZIO MAURO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Semalf: 51148820454af2321a700d0038a0504 - Firmato Da: DECANDIA MARIACRISTINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Semalf: 27067d04d442a419c95020382203a0d

avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO TORINO n. 609/2021 depositata il 01/06/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/06/2023 dal Consigliere GIULIA IOFRIDA.

.....

Rilevato che:

-la Corte d'appello di Torino, con sentenza n. 609/2021, pubblicata il 1°/6/2021, ha confermato la sentenza di primo grado del 2019, con la quale, in giudizio promosso da srl nei confronti di è stato dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano in favore del Tribunale dei disegni e modelli comunitarie avente sede in Germania, Stato ove ha sede la società convenuta; il Tribunale di Torino, Sezione specializzata in materia di Imprese, qualificata la domanda attorea come diretta all'accertamento negativo della esecuzione, da parte di condotte violative dei diritti vantati da in forza del modello comunitario multiplo numero 00516836, precisamente volta ad accertare che i vassoi o vaschette prodotti dall'attrice non integrano contraffazione o concorrenza sleale confusoria del suddetto modello comunitario, ha rilevato il difetto di giurisdizione del giudice italiano in favore di quello tedesco, tenendo conto della disciplina sul modello comunitario, dettata dall'art.82 del Reg. CE n. 6/2002, secondo cui i procedimenti derivanti dalle azioni e dalle domande giudiziali relative a disegni e modelli comunitarie vanno proposte dinanzi al Tribunale dello stato membro in cui il convenuto ha domicilio o una stabile organizzazione, criterio applicabile anche alla connessa domanda di accertamento negativo della concorrenza sleale, in forza dei principi espressi dalla Corte di Giustizia nella sentenza del 13/7/2019 (caso C-433/16);

annullamento del suddetto Ufficio della domanda di nullità promossa da c) decisione del 1°/2/2021 della Terza Commissione di Ricorso di EUIPO di declaratoria della nullità del Modello Comunitario, perché privo del carattere individuale, ex art.6 Reg.UE n. 6/2002; d) sentenza del 2/2/2022 della Terza Sezione del Tribunale di primo grado UE (causa T-173/21) di rigetto del ricorso di con conferma della Decisione della Commissione dei Ricorsi;

-la ricorrente ha chiesto, di conseguenza, dichiararsi, per fatti sopravvenuti alla proposizione del ricorso, cessata la materia del contendere in relazione alla domanda di accertamento negativo della contraffazione del Modello Comunitario, ormai dichiarato definitivamente nullo, con condanna della resistente alle spese di lite, ed accogliersi il ricorso circa l'accertamento negativo del compimento da parte di di atti di concorrenza sleale ai danni di considerato che la documentazione prodotta, da cui si deduce la declaratoria di nullità del modello comunitario per cui è causa costituisce un mutamento di fatto che *«attribuisce la giurisdizione al giudice italiano per quanto concerne tale seconda domanda»*;

-entrambe le parti hanno depositato memorie;

-la ricorrente lamenta: a) con il primo motivo, ex art.360 n. 1 c.p.c., l'erroneità dell'esclusione della giurisdizione italiana per falsa applicazione del Reg.CE n. 6/2002, in conseguenza di rinuncia alla domanda di accertamento negativo di contraffazione di design, in luogo del Reg.UE n. 1215/2012; b) con il secondo motivo, sempre ex art.360 n. 1 c.p.c., l'erroneità dell'esclusione della giurisdizione italiana per falsa applicazione del Reg.CE n. 6/2002, in conseguenza di un mutamento di fatto non esaminato, in luogo del Reg.UE n. 1215/2012; c) con il terzo motivo, la nullità della sentenza e/o del procedimento, ex art.360 n. 4 c.p.c., per mancata fissazione dell'udienza di discussione orale richiesta ex art.352 ,

comma 2 , c.p.c., con conseguente lesione del diritto di difesa; d)
con il quarto motivo, la violazione e/o falsa applicazione, ex art.360
n. 3 c.p.c., dell'art.5 c.p.c. e della ratio della *perpetuatio
jurisdictionis*;

Ritenuto che:

-anzitutto, la ricorrente, in nota di deposito ex art.372 c.p.c.,
insistendo nell'accoglimento delle conclusioni formulate con il
presente ricorso per cassazione, ha chiesto dichiararsi «cessata la
*materia del contendere in relazione alla domanda di accertamento
negativo della contraffazione del modello comunitario dichiarato
definitivamente nullo, con condanna della resistente alle spese di
lite*», ma il presente ricorso per cassazione non ha ad oggetto tale
domanda, in relazione alla quale la Corte d'appello ha dichiarato la
carenza di giurisdizione del giudice italiano, ma solo l'altra
domanda di accertamento negativo della concorrenza sleale, pure
oggetto di declinatoria di giurisdizione da parte del giudice di
merito;

- in relazione alle questioni di diritto poste dai primi due motivi, che
peraltro sono rubricati proprio come motivi attinenti alla
giurisdizione, ai sensi dell'art.360 n. 1 c.p.c., è opportuna la
rimessione degli atti al Primo Presidente per l'eventuale
assegnazione alle Sezioni Unite, non risultando, al riguardo,
precedenti in termini;

- Invero, assume la ricorrente, con il primo motivo, che non vi
sarebbe più «*attrazione*», ai fini della giurisdizione, della domanda
di accertamento negativo della concorrenza sleale in quella
sull'accertamento negativo della contraffazione, avendo
rinunciato «*in sede di memoria di replica*», ex art.190 c.p.c., in
appello, alla domanda di accertamento negativo di contraffazione
del modello comunitario di _____ con conseguente individuazione
della giurisdizione, per la sola domanda rimasta, attraverso
l'applicazione del Reg.UE n. 1215/2012, concernente la

